



**COMUNE DI
CABELLA LIGURE**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 58

del 9 novembre 2020

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**ART. 159 D.LGS. 267/2000 – DETERMINAZIONE SOMME NON
SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZOSA PER IL 2° SEMESTRE 2020**

L'anno **duemilaventi** addì **NOVE** del mese di **novembre** alle ore 12.00 in video conferenza ai sensi dell'art.73 comma 1 del D.L. 18/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Roberta DAGLIO	X	=
2	Giancarlo RENATI	X	=
3	Paola REPETTI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale la Dr. Giulio Girdali con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, la dottoressa Roberta Daglio - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Si dà atto che i presenti ed il segretario comunale partecipano alla seduta tramite videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art.48 (competenza delle Giunte) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- l'art. 159 del TUEL;
- la deliberazione consiliare n. 7 del 30.06.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 18.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

VISTO l'art.159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il quale, stabilisce ai primi quattro commi, che:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili;*

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da destinare alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere;

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e di cui all'art.27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art.151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28 Maggio 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 Giugno 1993, attinente all'individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane;

VISTO l'art. 14 comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 nel quale sono elencate le funzioni fondamentali dei Comuni;

VISTO l'art.27, comma 13, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che dispone che "non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali"

VISTO il Regolamento di contabilità;

RITENUTO di quantificare preventivamente per il 2° semestre 2020 le somme che saranno destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il 3° e 4° trimestre 2020;
- b) pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 2° semestre 2020;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili nel 2° semestre 2020;

RILEVATO che:

- per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e per il versamento dei relativi oneri previdenziali per il 3^a e 4^a trimestre 2020 la quantificazione preventiva di spesa ammonta a € 62.850,00
- per il pagamento delle rate dei mutui scadenti nel 2^a semestre 2020 la quantificazione preventiva di spesa ammonta a € 24.350,00
- per il pagamento dell'espletamento dei servizi indispensabili nel 2^a semestre 2020 la quantificazione preventiva di spesa ammonta a € 144.390,00 derivante dai seguenti:
 - servizi connessi agli organi istituzionali,
 - servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
 - servizi connessi all'ufficio tecnico comunale, compresa la pianificazione urbanistica e edilizia;
 - servizi di anagrafe e stato civile;
 - servizio statistico;
 - servizi connessi con la giustizia;
 - servizi di polizia locale;
 - servizi di leva militare;
 - servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
 - servizi di istruzione;
 - servizi necroscopici e cimiteriali;
 - servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile, alla fognatura e alla depurazione;
 - servizi di nettezza urbana;
 - servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;
 - servizi per il trasporto pubblico locale;
 - servizi catastali;
 - progettazione e gestione dei servizi sociali;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole, espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

VISTI:

lo Statuto Comunale;
il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i principi contabili, generali e applicativi, previsti dall'art.3 e dagli allegati n.1, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico e contabile reso dal responsabile dell'ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art.58 del regolamento di contabilità;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI QUANTIFICARE per il 2° semestre 2020, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette a esecuzione forzata in complessivi €. 231.590,00 che vengono così riepilogati:
 - a) Per il pagamento delle retribuzioni di personale dipendente e per il versamento dei relativi oneri previdenziali per il 3° e 4° trimestre 2020 la quantificazione preventiva di spesa ammonta a € 62.850,00
 - b) Per il pagamento delle rate di mutui scadenti nel 2° semestre 2020 la quantificazione preventiva di spesa ammonta a € 24.350,00
 - c) Per il pagamento dei servizi indispensabili nel 2° semestre 2020, la quantificazione preventiva di spesa ammonta a € 144.390,00
3. DI DARE ATTO che il Responsabile dell'area Finanziaria, rag. Antonella Banchemo, è responsabile del procedimento e che la stessa ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art6-bis della L. 241/90;
4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Tesoriere dell'Ente;
5. DI DARE ALTRESÌ ATTO ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990, e successive modifiche e integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.1199/71;

INOLTRE stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine per garantire l'ordinaria amministrazione

LA GIUNTA COMUNALE

- RICHIAMATO l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Roberta Daglio

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi
